



Decreto n° 020 / Pres.

Trieste, 11 febbraio 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 42/1996, ART. 23. ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE. NOMINA REVISORE DEI CONTI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 11/02/2020


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 31/01/2020

GIANNI CORTIULA

in data 11/02/2020

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali” ed in particolare:

- l'articolo 54 che istituisce l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia;
- l'articolo 23 che prevede che la revisione economica- finanziaria degli Enti Parco sia affidata ad un solo revisore, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, con mandato di tre anni e rinnovabile consecutivamente per una sola volta;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed in particolare:

- l'articolo 1 (Definizioni), comma 1, lettera g) che definisce il Registro dei revisori legali, quale registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- l'articolo 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale);
- l'articolo 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie) che al comma 1 prevede che è abrogato, ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del medesimo decreto legislativo, fra gli altri, il decreto legislativo n.1992/88 sopra richiamato;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), che disciplina il Registro e in particolare: i requisiti di iscrizione per le persone fisiche e per le società di revisione, l'iscrizione dei revisori di altri Stati membri dell'UE o di Paesi terzi, il contenuto informativo del registro e la sua prima formazione;

Dato atto che:

- con proprio decreto 13 novembre 2013, n. 0212/Pres. è stato nominato revisore dei Conti dell'Ente Parco Prealpi Giulie la dott.ssa Fosca Petris per la durata di tre anni dalla data del decreto;
- con proprio decreto 14 dicembre 2016, n. 0249/Pres. è stato rinnovato l'incarico per la durata di tre anni dalla data del decreto;

Considerato che il suddetto incarico risulta scaduto e che si rende pertanto necessario provvedere nuovamente alla nomina del revisore legale;

Individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori legali il dott. Auro Paolini;

Visto il curriculum del dott. Auro Paolini e verificato che lo stesso risulta iscritto nel registro dei revisori legali al n. 43088, così come pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995;

Dato atto che il dott. Auro Paolini si è reso disponibile all'accettazione dell'incarico con nota di data 23 gennaio 2020, acquisita al prot. n. 4574 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in data 23/01/2020;

Acquisita la documentazione attestante l'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico in parola;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

- 1.** Il dott. Auro Paolini, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 43088, è nominato Revisore dei Conti dell'Ente Parco delle Prealpi Giulie, con sede in Resia, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
- 2.** Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -